

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIABURRO, ALMICI, AMICH, DE CORATO, DEIDDA, LAMPIS, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MURA, POZZOLO, ROTELLI, GAETANA RUSSO, TREMAGLIA, VINCI

Delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli

Presentata il 9 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della migrazione stagionale del bestiame che avviene annualmente nel Mediterraneo e nelle Alpi, noto come transumanza, è una tradizione ancestrale secolare comune in tutta Italia e anche in numerosi Paesi europei, come testimoniato dalla presenza di vie erbose che si sono preservate nel tempo. La transumanza è stata inserita dall'UNESCO nel 2019 nella lista del patrimonio culturale immateriale e, come sostenuto dalla stessa organizzazione, rappresenta una pratica rispettosa del benessere animale e dell'ambiente nonché un esempio straordinario di approccio sostenibile per affrontare le sfide poste dalla rapida urbanizzazione e dalla globalizzazione e ha contribuito in modo significativo a modellare il paesaggio

naturale. In Italia la pastorizia coinvolge 60.000 allevamenti, malgrado la riduzione da sette a sei milioni di pecore registrata negli ultimi anni. La transumanza ha un effetto positivo di sistema sull'ambiente, sugli animali e, dunque, sui prodotti e sulla qualità dell'offerta enogastronomica nazionale.

La presente proposta di legge consta di tre articoli. L'articolo 1 precisa le finalità di promozione della transumanza, degli alpeggi e dei pascoli e di valorizzazione del ruolo del pastore come custode del territorio. L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli, mediante uno o più decreti legislativi da ema-

nare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. A tale riguardo, si prevede che i decreti legislativi procedano alla riorganizzazione della disciplina in materia, mediante l'armonizzazione delle diverse disposizioni vigenti a livello regionale e statale. Sono, inoltre, previsti specifici criteri e principi direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'emanazione della

disciplina delegata, tra i quali la promozione della transumanza, anche a tutela delle aree interne, montane e rurali, l'individuazione delle modalità di impiego delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e la riqualificazione del patrimonio storico legato alla transumanza medesima. L'articolo 3, infine, reca disposizioni di natura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. In considerazione del riconoscimento della pratica della transumanza come patrimonio culturale immateriale da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la presente legge è finalizzata al riordino, alla semplificazione e all'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli, promuovendone il ruolo di risorsa per la tutela delle aree interne, montane e rurali, nonché riconoscendo il ruolo del pastore come custode del territorio.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, pastorizia e pascolo, anche con il fine di garantirne un'applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'armonizzazione della disciplina vigente a livello regionale in materia di transumanza, alpeggi e pascolo;

b) riconoscere, promuovere e tutelare la pastorizia e l'allevamento estensivo, anche praticati allo stato brado e semibrado, nonché in forma transumante, in particolare nelle aree interne, montane e rurali;

c) riconoscere al pastore il ruolo di custode del territorio;

d) promuovere il ricambio generazionale nella pastorizia e nella transumanza;

e) provvedere al riordino delle misure a sostegno del miglioramento genetico e dell'innovazione nella zootecnia applicata alla transumanza, anche prevedendo a tali fini l'impiego delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

f) introdurre misure per coordinare e promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni della civiltà agropastorale, nonché delle produzioni tipiche agroalimentari e dell'artigianato, connessi alla transumanza, agli alpeggi e ai pascoli;

g) promuovere misure per il recupero e la valorizzazione dei percorsi agropastorali ancora agibili, funzionali e praticabili in Italia;

h) valorizzare gli aspetti turistici, culturali e commerciali legati ai percorsi agropastorali e alla pratica della transumanza, con particolare riguardo per le aree interne, montane e rurali, e alla pratica dell'alpeggio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

4. Il Governo, con la procedura di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 1.

Art. 3.


(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore del primo dei medesimi decreti legislativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0009710